



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

Roma, data del protocollo

Ai Signori Direttori Centrali

Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Ai Signori Direttori degli Uffici di diretta collaborazione

LORO SEDI

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali C.N.VVF.

LORO SEDI

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco  
(per il tramite delle Direzioni Regionali e Interregionali)

LORO SEDI

e, p.c. Al Signor Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: realizzazione e uso di immagini foto-video da parte del personale.

La facilità con cui oggi possono essere acquisite immagini durante lo svolgimento del servizio, se da un lato è un'opportunità per lo sviluppo di alcune finalità istituzionali demandate, vedi foto e video utili ai fini delle indagini di polizia giudiziaria o anche per avere un quadro immediato su situazioni di emergenza in atto, dall'altro può comportare conseguenze negative nel caso di un impiego a fini personali delle immagini stesse.

Contrariamente alle precedenti raccomandazioni, impartite in ultimo con l'allegata nota STAFFCADIP 16864 datata 27.12.2016, si è avuto modo di verificare come immagini prese durante il servizio da parte del personale, specie operativo durante gli interventi di soccorso o di attività addestrative, diventino a volte oggetto di pubblicazioni individuali, in particolare su profili social, siti web o forum di discussione tipo Whatsapp, Telegram e altri non ufficiali. Addirittura, in



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

alcuni casi sono state diffuse immagini live durante il servizio, con atteggiamenti non consoni e lesivi dell'immagine del Corpo e dei suoi appartenenti. A questo proposito, sono anche pervenute segnalazioni da parte del personale indignato per simili rappresentazioni poste in essere da colleghi.

Nel richiamare le disposizioni di cui all'allegata nota STAFFCADIP n. 16864 del 27.12.2016, in particolare è utile precisare come la ripresa foto-video di un'attività di soccorso debba ritenersi parte integrante di una relazione di servizio, **da qui l'applicabilità della disciplina penalistica prevista a tutela del segreto**. Per raccogliere documentazione fotografica o video di attività di soccorso, è sì ammesso l'eventuale impiego da parte del personale di dispositivi privati quando non siano presenti sul posto gli operatori adibiti allo specifico servizio, ma anche in questi casi il materiale registrato dovrà essere tempestivamente trasferito alla struttura di appartenenza e, se ritenuto utile allo svolgimento della specifica funzione di comunicazione, da questi all'Ufficio per la Comunicazione in Emergenza. **Il materiale foto-video acquisito dovrà essere immediatamente cancellato dal dispositivo personale dopo la trasmissione alla struttura di riferimento.**

La diffusione attraverso canali social o forum di discussione di immagini e/o audio acquisiti dal personale in occasione di interventi, ovvero di attività di addestramento, all'interno delle sedi di servizio o comunque indossando l'uniforme, è da ritenersi non ammessa.

**Tali comportamenti possono implicare l'applicazione di sanzioni disciplinari, fino addirittura a configurare responsabilità penali per la violazione delle norme a garanzia del segreto degli atti di indagine e del segreto d'ufficio. La diffusione non autorizzata di fotografie o video che ritraggono persone (identificate o identificabili) o di qualsiasi altro elemento attraverso cui sia possibile risalire all'identità di queste (si pensi all'immagine di un'automobile coinvolta in un incidente anche qualora ne venga oscurata la targa), potrebbe dare luogo a un illecito trattamento di dati personali, con la possibile irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Garante per la protezione dei dati personali.**

Per favorire la lodevole iniziativa mossa dallo spirito di appartenenza al Corpo, si ritiene in ogni caso utile incoraggiare la collaborazione del personale con la struttura centrale adibita alla comunicazione sui social, inviando contenuti per il tramite delle strutture territoriali ai contatti sottoindicati al fine di alimentare i profili social e web istituzionali.

*Ufficio per la Comunicazione in Emergenza*

coem@vigilfuoco.it - redazione.internet@vigilfuoco.tv - 0646526135, 0646526523, 3371186742

In generale, si rammenta che non sono autorizzati profili social e siti web gestiti dalle sedi territoriali, i cui contenuti potrebbero essere percepiti all'esterno come espressione ufficiale della volontà del Dipartimento e del Corpo.

Si raccomanda di dare alla presente la massima diffusione tra tutto il personale interessato.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Visconti)

LC



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I - GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

Ai Signori Direttori Centrali

Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Ai Signori Direttori degli Uffici di diretta collaborazione

LORO SEDI

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali  
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco  
(per il tramite delle Direzioni Regionali e Interregionali)

LORO SEDI

e, p.c. Al Signor Capo del  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

S E D E

**OGGETTO:** Utilizzo di social network e applicazioni da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento.

La crescente diffusione e la comprovata pervasività di social network quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, nonché di forum di discussione e applicazioni, quali WhatsApp Telegram e sync.Me, richiedono, anche alla luce di episodi più volte verificatisi, di puntualizzare le regole di condotta del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento, poste a presidio del buon andamento e dell'immagine dell'Amministrazione.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che le dichiarazioni rese dal personale tramite i predetti social network, forum e applicazioni, laddove rilasciate in costanza del rapporto di lavoro,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I – GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

sebbene a titolo individuale, sono assimilabili a tutti gli effetti alle forme tradizionali di comunicazione e manifestazione pubblica del pensiero.

Ciò premesso, si rammenta che, in ragione dei doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori e alla missione istituzionale dell'Amministrazione, qualunque dichiarazione del suddetto personale è soggetta a limiti di continenza verbale e correttezza espressiva, considerate la rilevanza sociale del ruolo del dichiarante e l'ampiezza indeterminabile della platea a cui potenzialmente egli si riferisce.

In particolare, con specifico riferimento all'applicazione sync.ME, si rappresenta che essa è di per sé suscettibile di violare il predetto dovere di riservatezza, poiché consente di risalire al nominativo e ad altre informazioni relative all'utente, a partire dal solo numero di telefono e nonostante questo non sia stato memorizzato nel dispositivo mobile, in virtù della automatica sincronizzazione dei contatti personali con la rubrica condivisa da tutti gli utenti che hanno scaricato la *app*.

A tal proposito, si richiamano i doveri a cui sono tenuti i dipendenti pubblici, così come disciplinati dal Codice di Comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, adottato in attuazione dell'articolo 54 del d.lgs. n.165 del 2001.

In particolare:

- l'articolo 3.3 prevede che *“Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti”*;

- l'articolo 10.1 dispone che *“Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente (...) non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione”*;

- l'articolo 11.3 dispone che *“Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione (...)”*.

Si richiama, inoltre, il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, di cui al DM 8 agosto 2016.

In particolare:

- l'articolo 14.1 dispone che *“Il dipendente, anche al di fuori dell'ambito e dell'orario lavorativo, non mette in atto comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione o nuocere alla sua immagine”*;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I - GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

- l'articolo 15.6 dispone che " (...) *Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, il dipendente è tenuto: (...)*

- *a non inviare messaggi di posta elettronica a fini diversi da quelli istituzionali o che, comunque, possano recare offesa alla persona e/o all'immagine del Ministero dell'Interno;*
- *a non navigare su siti Internet con contenuti indecorosi e offensivi".*

Da ultimo si richiama il Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, adottato con DPR 28 febbraio 2012, n.64, laddove all'articolo 7, comma quarto, concernente le regole di condotta del personale, fa espresso rinvio all' art. 54 del D.lgs. 165 del 2001.

Si rappresenta, pertanto, che un uso distorto dei social network può comportare profili di violazione della riservatezza e danno all'immagine dell'Amministrazione e si rende, dunque, necessario un utilizzo degli stessi consapevole e coerente con i doveri minimi di diligenza, lealtà e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Le Direzioni Interregionali e Regionali sono pregate di curare la trasmissione della presente circolare ai Comandi Provinciali.

Si prega di dare alla presente la massima diffusione a tutto il personale interessato assicurando, ad avvenuto adempimento, lo scrivente Ufficio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

*F. Frattasi*